

Legge sui pompieri

Versione: 25.9.2014
(adattata DFE)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

-visto il messaggion.del Consiglio di Stato;
-visto il rapporton. della Commissione

decreta:

Avamprogetto di Legge pompieri 2014	Versione adattata secondo le considerazioni del DFE
<p>Campo di applicazione</p> <p>Art. 1 La presente legge regola l'organizzazione e il funzionamento dell'intervento dei pompieri in caso:</p> <ul style="list-style-type: none">a) di incendio e di danni causati dalla forza degli elementi naturali;b) di incidenti o in altre situazioni che presentano un carattere d'urgenza;c) di difesa in ambito atomico, biologico e chimico (ABC) con possibili ripercussioni di carattere ambientale.	
<p>Quadro di riferimento</p> <p>Art. 2 ¹ I pompieri sono una delle organizzazioni partner al sistema di protezione della popolazione ai sensi dell'art. 3 della Legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. ² Nell'applicazione della presente legge l'organizzazione pompieri si riferisce alle direttive della Conferenza governativa della Coordinazione Svizzera dei Pompieri (CSP).</p>	
<p>Prevenzione</p> <p>Art. 3 ¹ Le norme di prevenzione nei campi che richiedono interventi dei pompieri, in particolare di polizia del fuoco nella costruzione e di protezione dell'ambiente, sono regolate dalle singole leggi speciali. ² I pompieri segnalano alle autorità situazioni non rispettose delle misure di prevenzione; per accertamenti essi hanno diritto di accesso a fondi pubblici e privati.</p>	
<p>Competenze</p> <p>a) Comuni</p> <p>Art. 4</p>	

<p>I Comuni assicurano il servizio pompieri alla popolazione e al territorio attuando i provvedimenti che la legge affida loro e sono competenti per:</p> <ol style="list-style-type: none"> proporre, istituire e organizzare i corpi pompieri in base alle disposizioni di cui all'art. 5; prevedere e realizzare le infrastrutture logistiche e tecniche necessarie; assumere il personale necessario secondo le indicazioni di cui all'art. 5; far rispettare le misure di prevenzione di loro competenza di cui all'art. 3. <p>² Per le incombenze in questo ambito i Comuni si accordano tra di loro a livello di comprensorio con il Comune sede del Centro di soccorso.</p>	
<p>b) Cantone Art. 5 ¹ Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all'applicazione della legge ed ha in particolare le seguenti competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> stabilisce, secondo criteri di efficacia, di efficienza e di razionalità, il numero, la delimitazione e l'organizzazione dei comprensori d'intervento-previa consultazione dei comuni interessati; può ordinare l'istituzione e lo scioglimento di corpi pompieri; stabilisce i requisiti legali e i criteri di qualità dei corpi pompieri che assumono la gestione operativa del servizio pompieri; amministra la piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino (PFPT); definisce le attività dei pompieri : <ol style="list-style-type: none"> nella difesa contro gli incendi boschivi; in ambito atomico, biologico e chimico (ABC); emana e stipula i contratti e i mandati di prestazione unitamente alle direttive in materia; vigila su tutti gli organi preposti all'applicazione della presente legge; nomina i membri della Coordinazione Pompieri Ticino (CPT); <p>² Esercita inoltre le competenze della presente legge non attribuite ad altri enti. ³ Designa il Dipartimento competente ai sensi dell'art. 16 cpv. 2.</p>	<p>b) Cantone Art. 5 ¹ Il Consiglio di Stato emana le disposizioni necessarie all'applicazione della legge ed ha in particolare le seguenti competenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> stabilisce, secondo criteri di efficacia, di efficienza e di razionalità, il numero, la delimitazione e l'organizzazione dei comprensori d'intervento-previa consultazione dei comuni interessati; può ordinare l'istituzione e lo scioglimento di corpi pompieri; stabilisce i requisiti legali e i criteri di qualità dei corpi pompieri che assumono la gestione operativa del servizio pompieri; amministra la piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino (PFPT); definisce le attività dei pompieri; emana e stipula i contratti e i mandati di prestazione unitamente alle direttive in materia; vigila su tutti gli organi preposti all'applicazione della presente legge; nomina i membri della Coordinazione Pompieri Ticino (CPT); <p>² Esercita inoltre le competenze della presente legge non attribuite ad altri enti. ³ Designa il Dipartimento competente ai sensi dell'art. 16 cpv. 2.</p> <p>Cpv. 1 lett. e) Stralciare i numeri 1) e 2)</p> <ol style="list-style-type: none"> nella difesa contro gli incendi boschivi; in ambito atomico, biologico e chimico (ABC);
<p>Corpi pompieri a) Organizzazione Art. 6 ¹ I pompieri sono organizzati in centri di soccorso e in corpi urbani, di montagna e aziendali. ² L'organizzazione del servizio pompieri per gli scopi della presente legge sul territorio cantonale è strutturata sulla base di comprensori operativamente (tecnicamente / tatticamente) coordinati da centri di soccorso definiti dal Cantone.</p>	<p>a) Organizzazione Art. 6 ¹ I pompieri sono organizzati in centri di soccorso e in corpi urbani, di montagna e aziendali. ² L'organizzazione del servizio pompieri per gli scopi della presente legge sul territorio cantonale è strutturata sulla base di comprensori operativamente (tecnicamente / tatticamente) coordinati da centri di soccorso definiti dal Cantone.</p>

<p>³ I corpi pompieri si basano di principio sul volontariato. I centri di soccorso e i corpi pompieri aziendali possono dotarsi di personale dipendente e/o professionista.</p> <p>⁴ Il Regolamento di applicazione stabilisce l'equipaggiamento, l'istruzione e le modalità di intervento dei corpi pompieri.</p> <p>⁵ Le responsabilità, i compiti e le risorse finanziarie attribuiti ai Centri di soccorso e ai Corpi pompieri sono regolati da contratti di prestazione con il Comune sede.</p>	<p>³ I corpi pompieri si basano di principio sul volontariato. I centri di soccorso e i corpi pompieri aziendali possono dotarsi di personale dipendente e/o professionista.</p> <p>⁴ Il Regolamento di applicazione stabilisce l'equipaggiamento, l'istruzione e le modalità di intervento dei corpi pompieri.</p> <p>⁵ Le responsabilità, i compiti e le risorse finanziarie attribuiti ai Centri di soccorso e ai Corpi pompieri sono regolati da contratti di prestazione stipulati con il Comune sede.</p> <p>Cpv. 5 Aggiungere il termine "stipulati"</p>
<p>b) Collaborazione</p> <p>Art. 7</p> <p>¹ I corpi pompieri sono tenuti alla reciproca collaborazione.</p> <p>² I corpi pompieri si avvalgono della collaborazione dei servizi del Cantone interessati nell'ambito degli interventi e dell'istruzione.</p> <p>³ I corpi pompieri collaborano con i servizi tecnici comunali nell'ambito delle misure di prevenzione antincendio.</p> <p>⁴ Fa inoltre stato quanto previsto dalla legislazione cantonale in materia di protezione della popolazione.</p>	
<p>c) Pompieri aziendali</p> <p>Art. 8</p> <p>¹ Le aziende sul territorio cantonale possono istituire pompieri aziendali ai sensi della presente legge.</p> <p>² Il Consiglio di Stato può, in casi particolari, esigere la costituzione di pompieri aziendali.</p> <p>³ L'istruzione dei pompieri aziendali è curata dal centro di soccorso competente cui sono subordinati dal profilo operativo.</p> <p>⁴ I costi di equipaggiamento, di istruzione e di gestione dei pompieri aziendali sono a carico dell'azienda.</p> <p>⁵ L'intervento, le competenze ed il coordinamento dei pompieri aziendali sono regolati da uno specifico accordo di collaborazione stipulato con il Centro di soccorso cantonale.</p>	<p>c) Pompieri aziendali</p> <p>Art. 8</p> <p>¹ Le aziende sul territorio cantonale possono istituire pompieri aziendali ai sensi della presente legge.</p> <p>² Il Consiglio di Stato può, in casi particolari, esigere la costituzione di pompieri aziendali.</p> <p>³ L'istruzione dei pompieri aziendali è curata dal centro di soccorso competente cui sono subordinati dal profilo operativo.</p> <p>⁴ I costi di equipaggiamento, di istruzione e di gestione dei pompieri aziendali sono a carico dell'azienda.</p> <p>⁵ L'intervento, le competenze ed il coordinamento dei pompieri aziendali sono regolati da uno specifico accordo di collaborazione stipulato con il Centro di soccorso di riferimento</p> <p>Cpv. 5 Sostituire il termine "cantonale" con "di riferimento"</p>
<p>d) Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP)</p> <p>Art. 9</p>	<p>d) Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP)</p> <p>Art. 9</p>

<p>¹ Il Consiglio di Stato si avvale della collaborazione della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP) di cui sono membri i singoli corpi pompieri.</p> <p>² Essa si occupa dei seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di carattere consultivo a) propone l'emanazione delle disposizioni di cui agli art. 4 e 5; b) favorisce la collaborazione tra i corpi pompieri e ne coordina l'operato; c) fornisce la consulenza strategica, tecnica e operativa ai corpi pompieri e alle autorità incaricate dell'applicazione della presente legge; d) rappresenta i corpi pompieri nelle trattative di interesse generale e nei contatti con le istanze cantonali, intercantionali, federali e internazionali. <p>- di carattere operativo</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pianifica, organizza e gestisce la formazione; b) propone il programma di investimento (annuale e pluriennale); c) propone l'acquisto di veicoli, attrezzature ed equipaggiamenti e ne definisce e definisce e attua il piano di manutenzione e le relative misure di controllo; d) procede alle ispezioni nell'ambito del controllo di qualità; e) gestisce le procedure di selezione dei pompieri e delle prove d'idoneità; f) definisce la qualità dell'allarme dal punto di vista tecnico e organizzativo; g) gestisce l'organizzazione dei pompieri nell'ambito della condotta degli eventi maggiori. <p>³ Alla FCTCP possono essere attribuiti altri mandati puntuali.</p>	<p>Il Consiglio di Stato si avvale della collaborazione della Federazione cantonale ticinese dei corpi pompieri (FCTCP) di cui sono membri i singoli corpi pompieri.</p> <p>² Essa si occupa dei seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di carattere consultivo a) formula pareri, proposte e preavvisi di cui agli articoli 4 e 5; b) favorisce la collaborazione tra i corpi pompieri e ne coordina l'operato; c) fornisce la consulenza strategica, tecnica e operativa ai corpi pompieri e alle autorità incaricate dell'applicazione della presente legge; d) rappresenta i corpi pompieri nelle trattative di interesse generale e nei contatti con le istanze cantonali, intercantionali, federali e internazionali. <p>- di carattere operativo</p> <ul style="list-style-type: none"> a) pianifica, organizza e gestisce la formazione; b) propone il programma di investimento (annuale e pluriennale); c) propone l'acquisto di veicoli, attrezzature ed equipaggiamenti e ne definisce e attua il piano di manutenzione e le relative misure di controllo; d) assicura il controllo di qualità mediante ispezioni e altre misure di controllo adeguate allo scopo; e) gestisce le procedure di selezione dei pompieri e delle prove d'idoneità; f) definisce la qualità dell'allarme dal punto di vista tecnico e organizzativo; g) gestisce l'organizzazione dei pompieri nell'ambito della condotta degli eventi maggiori. <p>³ Alla FCTCP possono essere attribuiti altri mandati puntuali.</p> <p>Cpv. 2 Di carattere consultivo Nuova formulazione lett. a) Cpv. 2 Di carattere operativo Nuova formulazione lett. d)</p>
<p>e) Coordinazione Pompieri Ticino (CPT) Art. 10 ¹ La CPT è l'organo composto da rappresentanti comunali, cantonali, dell'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA) e della FCTCP al quale sono attribuite le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esamina e preavvisa le proposte di organizzazione e di pianificazione al Consiglio di Stato; b) definisce le modalità di finanziamento necessarie alla PFPT secondo criteri di competenza e responsabilità; c) elabora il piano finanziario della PFPT e dispone una corretta allocazione delle risorse disponibili; d) fattura e incassa le prestazioni obbligatorie effettuate presso terzi; e) approva la dotazione di veicoli, materiale ed equipaggiamento dei corpi pompieri; 	<p>e) Coordinazione Pompieri Ticino (CPT) Art. 10 ¹ La CPT è l'organo composto da rappresentanti comunali, cantonali, dell'Associazione svizzera d'assicurazioni (ASA) e della FCTCP al quale sono attribuite le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esamina e preavvisa le proposte di organizzazione e di pianificazione al Consiglio di Stato; b) definisce le modalità di finanziamento necessarie alla PFPT secondo criteri di competenza e responsabilità; c) elabora il piano finanziario della PFPT e dispone una corretta allocazione delle risorse disponibili; d) fattura e incassa le prestazioni obbligatorie effettuate presso terzi; e) approva la dotazione di veicoli, materiale ed equipaggiamento dei corpi pompieri;

<p>f) esamina e approva il concetto di formazione ed istruzione cantonale; g) definisce e propone i mandati di prestazione da stipulare con la FCTCP ed i corpi pompieri; h) definisce un piano contabile armonizzato e consolida i dati finanziari dai corpi pompieri; i) assicura il Segretariato e tiene la statistica cantonale.</p> <p>² Il Regolamento di applicazione ne stabilisce la composizione e le altre modalità di organizzazione e di controllo.</p> <p>Cpv. 2 Nuova formulazione</p>	<p>f) esamina e approva il concetto di formazione ed istruzione cantonale; g) definisce e propone i mandati di prestazione da stipulare con la FCTCP ed i corpi pompieri; h) definisce un piano contabile armonizzato e consolida i dati finanziari forniti dai corpi pompieri; i) assicura il Segretariato e tiene la statistica cantonale.</p> <p>² Il Regolamento di applicazione ne stabilisce la composizione e le altre modalità di organizzazione e di controllo.</p>
<p>Interventi</p> <p>a) Modalità Art. 11 ¹ Gli interventi dei pompieri devono rispettare le norme e le direttive vigenti in materia a livello nazionale, cantonale e specialistico. ² In caso di intervento i pompieri hanno diritto di libero accesso a fondi pubblici e privati e sono tenuti ad adottare tutte le misure dettate dalle circostanze. ³ Eventuali danni sono risarciti dal Cantone secondo la stima di un perito designato dal Comune interessato.</p>	<p>Interventi</p> <p>a) Modalità Art. 11 ¹ Gli interventi dei pompieri devono rispettare le norme e le direttive vigenti in materia a livello nazionale, cantonale e specialistico. ² In caso di intervento i pompieri hanno diritto di libero accesso a fondi pubblici e privati e sono tenuti ad adottare tutte le misure dettate dalle circostanze. ³ Eventuali danni sono risarciti dal Cantone secondo la stima di un perito designato dal Comune interessato.</p>
<p>b) Spese, ricupero e ricorsi Art. 12 ¹ Il Cantone, per il tramite della PFPT, anticipa le spese di intervento, di prevenzione e di formazione di cui alla presente legge; come pure quelle per specialisti chiamati ad intervenire dai pompieri per casi che presentano particolari difficoltà tecniche e per interventi in stato di necessità. ² Ad eccezione di incendi e/o allagamenti di beni immobili assicurati, legati ai danni della natura e/o allo stato di necessità, esso recupera le summenzionate spese assunte a favore delle persone alle quali è stato prestato intervento o del richiedente. ³ In caso di incendio intenzionale o per negligenza procede al ricupero delle spese dal responsabile adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive. ⁴ Le spese sono accertate sulla base di rapporti d'intervento, sentito l'interessato. ⁵ Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p> <p>Cpv. 2 Nuova formulazione Cpv. 4 Stralciare in quanto ridondante con la nuova formulazione del cpv. 2</p>	<p>b) Spese, ricupero e ricorsi Art. 12 ¹ Il Cantone, per il tramite della PFPT, anticipa le spese di intervento, di prevenzione e di formazione di cui alla presente legge; come pure quelle per specialisti chiamati ad intervenire dai pompieri per casi che presentano particolari difficoltà tecniche e per interventi in stato di necessità. ² Ad eccezione di incendi e/o allagamenti legati a danni della natura di beni immobili assicurati, esso può recuperare le summenzionate spese relative a tutti gli interventi a carico delle persone a favore delle quali è stato prestato intervento o del richiedente. ³ In caso di incendio intenzionale o per negligenza procede al ricupero delle spese dal responsabile adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive. ⁴ In caso di allagamenti di beni immobili assicurati, procede al ricupero delle spese per casi non manifestamente dovute alla forza della natura. ⁵ Le spese sono accertate sulla base di rapporti d'intervento, sentito l'interessato. ⁶ Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.</p>

<p>Finanziamento e gestione finanziaria</p> <p>a) Finanziamento Art. 13¹</p> <p>Il finanziamento dei compiti previsti dalla presente legge è garantito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i contributi della Confederazione; b) i contributi del Cantone; c) il contributo pro capite per Comune da fr. 9.-- a fr. 13.--; d) il contributo proporzionale al gettito d'imposta immobiliare comunale variabile dal 9% al 13%; e) il contributo degli assicuratori operanti sul territorio cantonale; f) il contributo analogo a quello della lettera e) per oggetti mobili e immobili non assicurati; g) il ricupero delle spese di intervento; h) eventuali altri contributi. <p>² I contributi c), d), e), f) sono fissati dal Regolamento di applicazione.</p>	<p>a) Finanziamento Art. 13¹</p> <p>Il finanziamento dei compiti previsti dalla presente legge è garantito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i contributi della Confederazione; b) i contributi del Cantone; c) il contributo pro capite per Comune da fr. 9.-- a fr. 13.--; d) il contributo proporzionale al gettito d'imposta immobiliare comunale variabile dal 9% al 13%; e) il contributo degli assicuratori operanti sul territorio cantonale; f) il contributo analogo a quello della lettera e) per oggetti mobili e immobili non assicurati; g) il ricupero delle spese di intervento; h) eventuali altri contributi. <p>² I contributi c) e d), stabiliti in modo uniforme per tutto il Cantone, unitamente ai contributi e) e f) sono fissati dal Regolamento di applicazione.</p> <p>Cpv. 2 Nuova formulazione</p>
<p>b) Piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino (PFPT) Art. 14¹</p> <p>È costituita la PFPT tramite uno specifico fondo nella quale convergono i contributi di cui all'art. 13.</p> <p>² I mezzi finanziari della PFPT sono impiegati a copertura delle spese di prontezza e di intervento dei Corpi pompieri e per procedere agli investimenti necessari in ossequio agli scopi della presente legge. Le singole poste di spesa sono elencate nel Regolamento di applicazione.</p> <p>³ Le singole poste di spesa sono elencate nel Regolamento di applicazione.</p> <p>⁴ Il versamento e il relativo controllo dell'impiego delle risorse citate si basa su un mandato di prestazione stipulato con i singoli centri di soccorso, i corpi pompieri e la FCTCP.</p>	<p>b) Piattaforma finanziaria dei pompieri Ticino (PFPT) Art. 14¹</p> <p>È costituita la PFPT tramite uno specifico fondo nella quale convergono i contributi di cui all'art. 13.</p> <p>² I mezzi finanziari della PFPT sono impiegati a copertura delle spese di prontezza e di intervento dei Corpi pompieri e per procedere agli investimenti necessari in ossequio agli scopi della presente legge. Le singole poste di spesa sono elencate nel Regolamento di applicazione.</p> <p>³ I mezzi finanziari sono suddivisi tra i comprensori sulla base di contratti di prestazione tenuto conto di quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una quota del 35% è versata quale contributo fisso di approntamento suddiviso in parti uguali per ogni comprensorio; - una quota del 10% è destinata ai compiti di difesa chimica; - una quota del 55% è suddivisa in base a un indice di rischio che tiene conto, per ogni comprensorio, della superficie edificabile netta, del territorio boschivo, della sostanza immobiliare, della popolazione residente permanente e dai posti di lavoro. <p>⁴ Le singole poste di spesa sono elencate nel Regolamento di applicazione.</p>

<p>5 Il versamento e il relativo controllo dell'impiego delle risorse citate si basa su un mandato di prestazione stipulato con i singoli centri di soccorso, i corpi pompieri e la FCTCP.</p> <p>Cpv. 3 Inserimento di un nuovo capoverso i cpv. 3) e 4) diventano 4) e 5).</p>	
	<p>c) Oneri straordinari Art. 15 Gli oneri straordinari sono assunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal Cantone nel caso in cui durante l'anno la PFPT fosse confrontata con uscite tali da non più poter garantire la corretta continuità degli scopi della presente legge; - dal Cantone e/o i Comuni per i casi di eventi eccezionali per i quali è dichiarato lo stato di necessità.
	<p>Vigilanza e contravvenzioni Disposizioni penali Art. 16 1 Le infrazioni alla presente legge e al regolamento di applicazione sono punite con multa fino a CHF 20'000.-. 2 La multa è inflitta dal Municipio o dal Dipartimento competente. 3 È applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. 4 Sono riservate le procedure per le infrazioni alle leggi speciali. 5 E' riservata l'azione penale.</p>
	<p>Disposizioni transitorie e finali</p>
<p>Abrogare l'articolo in quanto non conforme alle nuove tecniche legislative.</p>	<p>a) Regolamento d' applicazione Art. 17 Il Consiglio di Stato emana il Regolamento d'applicazione.</p>
	<p>b) Abrogazione Art. 18 La Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI) del 5 febbraio 1996 è abrogata.</p>
	<p>c) Entrata in vigore Art. 19</p>

¹ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

² Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell'entrata in vigore.